

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (CNCM-I-3698) e *Lactobacillus farciminis* (CNCM-I-3699) ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1zzzzzd [regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32013 R 1334:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 12).»
2. Al punto 33 (Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32013 R 1275:** Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 86).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) n. 1275/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 86.⁽²⁾ GU L 335 del 14.12.2013, pag. 12.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA
